NORME PER LA ELEZIONE E LA CONVOCAZIONE DEL PRIMO CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA E DISCIPLINA DELLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' E DEL CONTENZIOSO ELETTORALE

Art. 12

Altre incompatibilità

Si applicano ai consiglieri regionali le disposizioni contenute nella legge 13 febbraio 1953, n. 60, intendendosi sostituite le dizioni "membro del Parlamento" con "consigliere regionale", "Governo" con "Giunta regionale", "Amministrazione dello Stato" con "Amministrazione regionale", "Stato" con "Regione", "funzioni di Governo" con "la carica di membro della Giunta regionale".

Versione in vigore dal 28 febbraio 1964, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per la elezione e la convocazione del primo Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e disciplina delle cause di ineleggibilita' ed incompatibilita' e del contenzioso elettorale
Estremi	Legge 3 febbraio 1964, n. 3
Titolo	II — Elettorato - ineleggibilità e incompatibilità
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 1964

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-la-elezione-e-la-convocazione-del-primo-consiglio-regionale/art-12-altre-incompatibilita/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it